

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"FOS S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di
aprile in Genova, Via Enrico Melen civico numero settantaset-
te, alle ore dodici e trenta minuti.

Innanzi a me Avvocato Franco Lizza, Notaio alla sede di Geno-
va, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Geno-
va e Chiavari, è comparso il signor:

- BOTTE Ingegner BRUNELLO, nato a Vitulano il giorno tre lu-
glio milleovecentoquarantacinque, domiciliato in Milano, Via
Porlezza n. 16, il quale dichiara di intervenire ed agire nel
presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società:

- **"FOS S.P.A."**, con sede in Milano, Via Porlezza n. 16, capi-
tale sociale di Euro 1.709.846,00 interamente versato, iscrit-
ta al REA presso la C.C.I.A.A. di Milano Monza Brianza Lodi
con il numero MI-1592286, avente durata al 31 dicembre 2100,
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Mon-
za Brianza Lodi, codice fiscale e Partita IVA: 12851070156,
società costituita in Italia e disciplinata dal diritto ita-
liano, iscritta nell'apposita Sezione Speciale in qualità di
PMI INNOVATIVA in data 12 giugno 2017.

Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità per-

AGENZIA DELLE EN-
TRATE
UFFICIO DI GENOVA
1
Registrato il
17/05/2024
n. 16484
Serie 1T
Pagati Euro 200,00

sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno, luogo e ora è stata convocata l'assemblea dei soci della pre detta società, per discutere e deliberare in sede ordinaria e straordinaria sugli argomenti posti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

(1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023
della Società; esame delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;

(2) Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

(3) Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti, nonché per la revisione limitata delle situazioni intermedie consolidate al 30 giugno, per gli esercizi 2024-2026 e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

(4) Modifica degli artt. 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 31 del testo di Statuto sociale di FOS S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.

Ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della parte straordinaria dell'assemblea dei soci e le delibere che la stessa andrà ad adottare.

Al che aderendo io Notaio faccio constare quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, il Comparente signor BOTTE Ingegner BRUNELLO il quale dichiara e constata:

- che la presente assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società www.gruppofos.it nell'apposita sezione "Investor Relation - Assemblee azionistici" nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it sezione "Azioni - Documenti" e mediante estratto pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza", in data 12 aprile 2024, ai sensi di legge e dell'articolo 15 dello Statuto sociale;

- che, ai sensi di quanto previsto dall'avviso di convocazione, la Società si è avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge 18/2020 (di seguito il "**Decreto Cura Italia**"), convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge n. 21 del 5 marzo 2024, prevedendo, pertanto, l'intervento nell'odierna assemblea da parte dei signori azionisti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ossia la società "Monte Titoli S.p.A." con sede in Milano, all'uopo designata dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 cd. "**TUF**" (il "**Rappresentante Designato**"), in persona della signora AMBROSINI CLAUDIA nata a Schio il 3 aprile 1978, collegata in

video conferenza,

- che l'Assemblea in data odierna si svolge attraverso il mezzo

di telecomunicazione denominato *Whereby*

(<https://fos.whereby.com/assemblea>) come previsto ai sensi del

Decreto Cura Italia;

- che la società non è soggetta alla disciplina prevista per

le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel TUF

ne' a quelle contenute nel Regolamento Consob adottato con de-

libera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in

quanto:

a. le azioni della società sono negoziate su *Euronext Growth*

Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e

gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disci-

plina (il "**Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan**");

b. la società non ha azioni diffuse in maniera rilevante se-

condo i parametri fissati dall'articolo 2-bis della delibera

Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti infor-

mativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti

Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pub-

blico, presso la sede amministrativa e legale della società e

il sito internet della società, nonché del sito di Borsa Ita-

liana, della documentazione prevista dalla normativa vigente

entro i termini di legge;

- che il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato,

è di Euro 1.709.846 (un milione settecentonovemila ottocentoquarantasei), diviso in numero 6.839.384 (sei milioni ottocentrentrentanovemila trecentoottantaquattro) azioni ordinarie private del valore nominale;

- che sono presenti, per deleghe rilasciate al Rappresentante Designato, che il Presidente dichiara essere valide ai sensi delle disposizioni degli articoli 135-novies e undecies del TUF, nonché dell'articolo 2372 del codice civile, che verranno conservate negli atti della società, i soci risultanti dall'elenco che firmato dal Comparente e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera **"A"** a farne parte integrante e sostanziale omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Comparente e con il mio consenso;

- che gli intervenuti per delega al Rappresentante Designato risultano essere per complessive numero 3.954.756 azioni con diritto di voto, pari al 57,823% del capitale sociale;

- che la società detiene numero 617.654 (seicentodiciassette-mila seicentocinquantaquattro) azioni proprie, il cui diritto di voto è sospeso, ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del codice civile, ma sono computate nel capitale al fine del calcolo del quorum costitutivo della presente assemblea;

- che è presente e/o collegato in videoconferenza l'intero Consiglio di Amministrazione della società nelle persone dei signori:

* BOTTE Ingegner BRUNELLO, Comparente sopra generalizzato,

Presidente del Consiglio di Amministrazione, presente personalmente;

* PEDRELLI Dottor GIAN MATTEO, nato a Genova il 21 novembre 1967, Consigliere e Amministratore Delegato, presente personalmente;

* BOTTE Dottor ENRICO, nato a Napoli il 6 febbraio 1976, Consigliere e Amministratore Delegato, presente personalmente; e

* PERTICA Ingegner REMO GIUSEPPE, nato a Genova il 20 maggio 1942, Consigliere, collegato in videoconferenza; mentre ha giustificato la propria assenza il signor:

* CANEVA Dottor MARCO, nato a Genova il 30 settembre 1969, Consigliere;

- che è presente e/o collegato in videoconferenza l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei signori:

* ROCCHETTI Dottor VITTORIO, nato a Torino il 3 agosto 1962, Presidente del Consiglio di Amministrazione presente personalmente

* CIRILLO Dottoressa CINZIA, nata a Genova il 3 maggio 1965, Sindaco Effettivo collegata in video conferenza;

* VALDATA Dottor LUCA, nato a Genova il 3 maggio 1965, Sindaco Effettivo presente personalmente;

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati tramite il Rappresentante Designato, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia

nonché nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sociale;

- di aver personalmente accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione;

- che sono, altresì, quali invitate a partecipare, la signora OLCESE Dottoressa VALENTINA, in qualità di Investor Relations Manager e la signora NOCE Dottoressa GIADA, in qualità di Responsabile Governance, nonché il signor BAGNARA Dottor CALLISTO in qualità di Consulente e il signor BERNI Avvocato EDOARDO, in qualità di legale, quest'ultimo collegato in video conferenza;

- che gli unici "azionisti significativi" della società, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla data odierna, sono "BP HOLDING S.R.L.", presente in assemblea con numero 3.133.344 (tre milioni centotrentatremila trecentoquarantaquattro) azioni ordinarie, pari al 45,81% (quarantacinque virgola ottantuno per cento) del capitale sociale e "BB HOLDING S.R.L." titolare di numero 598.662 (cinquecentonovantottomila seicentosessantadue) azioni ordinarie, pari all'8,75% (otto virgola settantacinque per cento) del capitale sociale;

- che la società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi dell'articolo 2341-bis del codice civile;

- che l'ordine del giorno è conosciuto ed accettato da tutti i

presenti e non sono prevenute alla società, precedentemente allo svolgimento dell'assemblea, domande sulle materie poste all'ordine del giorno suddetto, né richieste di integrazione dello stesso;

- che, pertanto, la presente assemblea è stata validamente convocata, è validamente costituita ed è idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno nella parte straordinaria dell'assemblea, sopra descritto.

Il Presidente passa, quindi alla trattazione di detto argomento posto all'ordine del giorno nella parte straordinaria dell'assemblea e fa presente alla stessa la necessità di recepire all'interno dello Statuto sociale le modifiche apportate, rispettivamente:

a) al Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan in tema di valutazione della sussistenza in capo agli amministratori indipendenti di cui all'avviso n. 43474 di Borsa Italiana S.p.A.;

b) al D. Lgs. 58/1998 (TUF) in tema di emittenti finanziari diffusi dalla Legge 21/2024 (**Legge Capitali**), entrata in vigore il 26 marzo 2024.

Come evidenziato all'interno della relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno, ai sensi dell'Avviso n. 43747, Borsa Italiana ha provveduto a eliminare l'onere gravante sull'Euronext Growth Advisor nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni delle azioni dell'emittente,

allineando la disciplina a quanto attualmente previsto per le società quotate sul mercato regolamentato. Pertanto, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori deve essere effettuata dal consiglio di amministrazione della Società al momento della nomina e poi annualmente. Per l'effetto, occorre eliminare dallo Statuto ogni riferimento circa l'ottenimento del parere preventivo dell'Euronext Growth Advisor (precedentemente Nominated Adviser) in occasione della nomina degli amministratori indipendenti, pertanto, saranno oggetto di modifica e allineamento gli articoli 20 e 21 dello Statuto. Inoltre, il Presidente fa presente che in forza del "rebranding" dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana avvenuto nel corso del 2021, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di Statuto sociale, modificando i riferimenti e le terminologie di cui agli articoli 11, 13, 14, 18 e 31 dello Statuto.

Quanto alle modifiche apportate al TUF a fronte dell'entrata in vigore della Legge Capitali, si precisa che quest'ultima ha apportato modifiche, *inter alia*, alla disciplina dei cd. emittenti strumenti finanziari diffusi, in particolare: (i) abrogando l'art. 116 del TUF; e (ii) introducendo nel TUF il nuovo articolo 135-undecies.1, rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato", applicabile anche alle

società i cui strumenti finanziari sono negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione. A tal proposito il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno modificare l'articolo 16 dello Statuto al fine di recepire la prospettata possibilità di prevedere statutariamente che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti possano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società.

Il Presidente illustra nel dettaglio le modifiche ed integrazioni che verrebbero apportate ai singoli articoli dello Statuto sociale confrontandoli con le precedenti versioni e, in particolare, fa presente:

- che le modifiche di cui al precedente punto a) riguardano gli articoli 14, 18, 20, 21 e 31 dello Statuto mentre quelle di cui al precedente punto b) riguardano l'articolo 16, quali articoli il Presidente propone di modificare nel seguente nuovo testo:

"Articolo 11 Recesso

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..

*Qualora le azioni siano negoziate su **Euronext Growth Milan**, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che com-*

portino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan** o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MI-FID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.";

"Articolo 13 Comunicazioni partecipazioni rilevanti
A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, è applicabile, ai sensi del **Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan** approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e

successive modificazioni e integrazioni (il **"Regolamento Emitteri EGM"**), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la **"Disciplina sulla Trasparenza"**), salvo quanto qui previsto.

Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la **"Partecipazione Significativa"**).

La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.";

"Articolo 14 Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel **Regolamento Emissenti EGM** come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al **Regolamento Emissenti EGM** predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari

dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccezionale.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su **Euronext Growth Milan**.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in

materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF. ";

"Articolo 16 Intervento e voto

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del

proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, la Società può stabilire che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Al rappresentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal **Regolamento**

Emissenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana

S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.

5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del **Regolamento Emissenti EGM**; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del **Regolamento Emissenti EGM**;

(iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'**Euronext Growth Milan** delle azioni della società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo.

Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'**Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal **Regolamento Emissori EGM**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emissore **Euronext Growth Milan** con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emissore **Euronext Growth Milan** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dall'**Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.";

"Articolo 20 Numero, durata e compenso degli amministratori
La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più **di** 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, **e devono essere scelti sulla base degli eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento**

Emittenti EGM.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-

stiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.";

"Articolo 21 Nomina degli amministratori

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od

anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da **più di 7**. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché,

eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; **(iv)**

la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di

amministratore indipendente, sulla base degli eventuali crite-

ri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emitten-

ti EGM e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa

prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che

precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo

gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto

parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non pos-

sono presentare né votare più di una lista, anche se per in-

terposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni

candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleg-

gibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dal-

la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono trat-

ti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati

elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in posses-

so dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter,

comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risul-

tata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata

in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno

presentato o votato la lista risultata prima per numero di vo-

ti.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da **più di** 7 amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base

delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.";

"Articolo 31 Eventuale qualificazione della società

come diffusa

Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadrono automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.";

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo testo dello Statuto sociale recante le modifiche sopra proposte.

Il Rappresentante Designato "Monte Titoli S.p.A.", in persona della signora Claudia Ambrosini dichiara che sono state espresse indicazioni di voto relativa-

mente a tutte le 3.954.756 azioni da esso rappresentate.

Il Presidente, nessuno intervenendo e invariati i presenti,

mette in votazione alle ore tredici e dieci minuti

mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato

dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di

voto ricevute, la proposta di deliberazione di cui ha dato in

precedenza lettura, deliberazione qui di seguito trascritta:

"L'assemblea degli azionisti di "FOS S.P.A.", riunita in sede straordinaria, esaminato, discusso e preso atto:

- dell'illustrazione del Presidente;

- della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno

DELIBERA

- di approvare le modifiche statutarie proposte degli articoli 11 (undici), 13 (tredici), 14 (quattordici), 16 (sedici), 18 (diciotto), 20 (venti), 21 (ventuno) e 31 (trentuno) dello Statuto sociale secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo Statuto sociale così come modificato;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega per singoli atti o per categorie i atti, nei limiti

di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché di apportare, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.".

L'assemblea, mediante comunicazione da parte del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, approva a maggioranza e precisamente con:

- contrari nessuno;
- favorevoli numero 3.732.006 azioni corrispondenti al 94,368% (novantaquattro virgola trecentosessantotto per cento) dei partecipanti al voto e al 54,506% (cinquantaquattro virgola cinquecentosei per cento) del capitale sociale;
- astenuti numero 222.750 azioni corrispondenti al 5,632% (cinque virgola seicentotrentadue per cento) di partecipanti e al 3,257% (tre virgola duecentocinquantasette per cento) del capitale sociale;

Il Presidente proclama il risultato: la proposta viene approvata con il voto favorevole, espresso attraverso delega al Rappresentante Designato, di n. 3.732.006 azioni pari al 94,37% del capitale sociale rappresentato in Assemblea avente diritto di voto. Astenuti n.222.750 azioni pari al 5,63% del

capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

Il Presidente, infine:

- mi presenta il testo integrale dello Statuto sociale nella sua redazione aggiornata; quale Statuto, firmato dal Comparente e da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera "B" a farne parte integrante e sostanziale;
- dispensa me Notaio dal dare lettura di detto allegato;
- dichiara chiusa l'assemblea, essendo le ore tredici e tredici minuti.

Il comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi della normativa vigente in materia, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione al presente atto.

E richiesto io Notaio ho redatto e ricevuto il presente verbale che ho letto al Comparente, che lo ha approvato, e che ai sensi di legge viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, essendo le ore tredici e tredici minuti

Consta questo verbale di sette fogli scritti in parte a macchina sotto la mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me personalmente su ventisette facciate e quanto fin qui della ventottesima.

IN ORIGINALE FIRMATO: BRUNELLO BOTTE

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO

Allegato A
 N° 10713 di Repertorio
 N° 7500 di Raccolta

Capitale Sociale - 6.839.384
 Capitale Sociale con diritto di voto - 6.839.384
 Totale azioni con diritto di voto - 3.954.756
 Totale diritti di voto - 3.954.756

AZIONISTA	CODICE FISCALE	AVENTE DIRITTO	RICHIEDENTE - AGENTE	TITOLARE DEL VINCOLO	DEPOSITARIO SEGNALATORE	N. COMUNICAZIONE	N. AZIONI	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	% SU TOT. DIRITTI DI VOTO
BP HOLDING SRL	02548750997			BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA		166559	1.591.332	1.591.332	23,267	23,267
BP HOLDING SRL	8945004691239018			BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA		166711	1.542.012	1.542.012	22,546	22,546
BB HOLDING SRL	02769850997			BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA		166545	598.662	598.662	8,753	8,753
HALGEBRIS ITALIA ELTF	5493009YJ8MV0D9			BNP PARIBAS SA - SUCCURSALE ITALIA		167567	222.750	222.750	3,257	3,257

Totale persone fisiche - 2

Totale persone giuridiche - 1

Totale società, banche e fondi esteri - 0

N° azionisti complessivi - 3

n. depositi	4
n. azioni	3.954.756
% su tot. az. con diritto di voto	57,823
n. depositi	4
n. diritti di voto	3.954.756
% su tot. diritti di voto	57,823

SOGLIA SUPERIORE O UGUALE A 3 %

AZIONISTA	AZIONI	%
BP HOLDING SRL	3.133.344	45,813
BB HOLDING SRL	598.662	8,753
HALGEBRIS ITALIA ELTF	222.750	3,257

Leone
 GENOVA 217

STATUTO

Denominazione, Sede, Oggetto e Durata

Articolo 1) *Denominazione.*

E' costituita una società per azioni con la denominazione:

"FOS S.P.A."

Articolo 2) *Sede.*

La società ha sede in Milano.

Articolo 3) *Oggetto.*

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- la produzione di software di base e applicativo;
- la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti di elaborazione elettronica dei dati;
- la realizzazione di completi sistemi informativi, di sistemi di automazione e dei relativi impianti tecnologici di supporto, nonché la loro gestione anche per conto di terzi;
- la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di sistemi, prodotti ed applicazioni per l'esecuzione di servizi e applicazioni, nonché la gestione per proprio conto e per conto terzi (in -outsourcing), in riferimento all'attività dei centri di chiamata o centri di supporto con finalità di marketing, vendita, assistenza clienti e/o assistenza tecnica;
- la progettazione, la realizzazione, la messa in esercizio ed

il successivo mantenimento di servizi integrati telefonico informatici ovvero di applicazioni informatiche fortemente integrate con i sistemi telefonici esistenti e di futura realizzazione;

- l'attività di progettazione, disegno tecnico, sviluppo prototipi, prove di materiali e moduli discreti in conto proprio;
- la fornitura di servizi di promozione e diffusione di nuove tecnologie;
- la produzione e il coordinamento di servizi nell'ambito della ricerca, della formazione professionale e della consulenza aziendale in favore di Enti pubblici e privati e dei soggetti di programmazione del territorio, delle aziende pubbliche e private, nonché delle associazioni professionali e dei lavoratori.

Il tutto con la precisazione che sono tassativamente esclusi: l'attività professionale riservata, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2 della legge 197/91 ed ogni attività fiduciaria.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4) Durata.

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5) *Domicilio dei soci.*

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6) *Capitale sociale e azioni*

Il capitale sociale ammonta a Euro 1.709.846,00 (unmilionesettcentonovemilaottocentoquarantasei virgola zero) ed è diviso in n. 6.839.384 (seimilioniottocentotrentanovemilatrecentottantaquattro) azioni senza indicazione del valore nominale.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998. In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una

società di revisione legale.

Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'missione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 7.) Obbligazioni e altri strumenti finanziari.

La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea

straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8.) Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9.) Patrimoni destinati.

I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter c.c..

Articolo 10.) Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 11.) Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..

Qualora le azioni siano negoziate su **Euronext Growth Milan**, è altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salvo l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan** o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni, in caso di esercizio del diritto di recesso, è determinato sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, come indicato all'art. 2437-ter, comma 2, c.c., fermo restando che tale valore non potrà essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Articolo 12.) *Identificazione azionisti.*

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

La società deve comunicare al mercato, con le modalità previ-

ste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 13.) Comunicazione partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, è applicabile, ai sensi del **Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan** approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti EGM**"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto.

Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con

ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro 4 (quattro) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

In ogni caso, il consiglio di amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO

Articolo 14.) *Disposizioni in materia di offerta pubblico di acquisto e scambio*

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito,

"la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel **Regolamento Emissenti EGM** come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al **Regolamento Emissenti EGM** predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccezionale.

Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106,

comma 3, lettera b) del TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su **Euronext Growth**

Milan.

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate in materia di obbligo e diritto di acquisto dagli articoli 108 e 111 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - e non per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15.) Convocazione.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza e Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

I soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente articolo, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una

relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea libera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16) Intervento e voto.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, au-

dio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Ove l'avviso di convocazione lo preveda, la Società può stabilire che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF. Al rappre-

sentante designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, TUF.

Articolo 17) Presidente.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinunzia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 18) Maggioranze.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal **Regolamento**

Emittenti EGM e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del **Regolamento Emittenti EGM**; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del **Regolamento Emittenti**

EGM; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'**Euronext Growth Milan** delle azioni della società, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo.

Ove la società richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari **Euronext Growth Milan** deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'**Euronext Growth Advisor** e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal **Regolamento Emittenti EGM**, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente **Euronext Growth Milan** con la maggioranza del 90% dei partecipanti.

Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente **Euronext Growth Milan** suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari dall'**Euronext Growth Milan**, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su **Euronext Growth Milan**, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un siste-

ma multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 19) Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 20) Numero, durata e compenso degli amministratori.

La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può essere composto da un nu-

mero di consiglieri variabile da tre a nove, a discrezione dell'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e devono essere scelti sulla base degli eventuali criteri di volta in volta previsti dal Regolamento Emittenti EGM.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione

nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 21) Nomina degli amministratori.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso a società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e deve contenere ed

espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia composta da più di 7. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) la designazione di almeno un candidato avente i requisiti di amministratore indipendente, sulla base degli eventuali criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento Emissario EGM e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa

prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto il consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF che viene invece tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e che non è collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti

i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore indipendente, ovvero di 2 qualora il consiglio di amministrazione sia formato da più di 7 amministratori, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituito/i dal/i primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presen-

te articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

Articolo 22) Presidente e organi delegati.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 23) Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in cari-

ca.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 24.) Poteri di gestione.

L'organo amministrativo, sia esso unipersonale o collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto so-

ciale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 25.) Poderi di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 26.) Organo di controllo.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e gli ulteriori requisiti di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono

essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della

lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27.) Revisione legale dei conti.

La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o

da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente articolo.

L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 28.) Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 29.) Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la società può distribuire acconti sui dividendi.

SCIOLGIMENTO

Articolo 30.) Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più li-

quidatori e delibera ai sensi di legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 31.) *Eventuale qualificazione della società come diffusa.*

Qualora, anche in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan, le azioni ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi della normativa vigente, troveranno applicazione le disposizioni dettate da tale normativa nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadrono automaticamente le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

IN ORIGINALE FIRMATO: BRUNELLO BOTTE

IN ORIGINALE FIRMATO: FRANCO LIZZA NOTAIO